

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 289

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEI TRASPORTI  
(MATTARELLA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO  
(GAVA)

E COL MINISTRO DELLE FINANZE  
(VANONI)

Concessione di esercizio della ferrovia metropolitana di Roma  
alla Società tramvie e ferrovie elettriche di Roma (S. T. E. F. E. R.)

*Seduta del 21 ottobre 1953*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con atti 23 maggio 1938 e 14 febbraio 1939, approvati con decreti-legge 3 giugno 1938, n. 828, e 16 febbraio 1939, n. 272, convertiti nelle leggi 5 gennaio 1939, n. 24, e 2 giugno 1939, n. 739, venne assentita alla Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo la concessione di sola costruzione della ferrovia per l'Esposizione universale (E. U. R.) dalla stazione Termini alla Esposizione predetta, ferrovia che costituisce un primo tronco della metropolitana di Roma.

La costruzione del suddetto tronco di metropolitana, rimasta interrotta a causa dello stato di guerra, è stata ripresa e si trova in via di avanzato completamento, mentre è anche in corso l'approvvigionamento del materiale rotabile occorrente per l'esercizio, talché è ora necessario provvedere sia alla concessione dell'esercizio della ferrovia all'industria privata, sia alla costruzione della linea elettrica primaria di allacciamento alla rete della Società che dovrà fornire l'energia per l'esercizio medesimo.

Mancando apposite disposizioni per tale genere di concessioni si è pertanto predisposto il presente disegno di legge, col quale:

all'articolo 1, si autorizza la concessione dell'esercizio alla Società tramvie e ferrovie elettriche di Roma (S. T. E. F. E. R.) che, come è noto, è un'emanazione del comune di Roma ed essendo esercente della ferrovia Roma-Lido, nella quale la metropolitana si immette, è la meglio qualificata ad assumerne il servizio.

Peraltro si stabilisce che, per un periodo della durata di tre anni, tale esercizio verrà effettuato dalla Società medesima per conto dello Stato e ciò allo scopo di poter acquisire, in via sperimentale e diretta, tutti gli elementi tecnici ed economici di traffico che dovranno servire per l'istituzione del piano finanziario per la concessione definitiva di un mezzo di trasporto che è il primo del suo genere in Italia;

all'articolo 2, si stabiliscono le norme e modalità sia della concessione per l'esercizio provvisorio, sia per la concessione definitiva,

la quale ultima, ove comporti una sovvenzione governativa, dovrà essere approvata con apposita legge;

all'articolo 3, si prevede che gli utili dell'esercizio provvisorio per conto dello Stato saranno versati al Tesoro in apposito capitolo del bilancio dell'entrata da istituire all'uopo e che la spesa per gli eventuali disavanzi da rimborsarsi dallo Stato alla Società faranno carico al Ministero dei trasporti che vi farà fronte con i fondi stanziati sui capitoli corrispondenti al capitolo 47 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1951-52 (sussidi straordinari e somministrazioni di fondi per gestioni dirette a cura dello Stato, ecc.);

all'articolo 4, si stabilisce che la modalità e condizioni per la cessione in uso al concessionario del materiale rotabile approvvigionato dallo Stato verranno fissate con l'atto di concessione;

all'articolo 5, si autorizza il Ministero dei trasporti a provvedere mediante trattativa privata a quanto necessario per l'impianto della linea elettrica primaria di allacciamento

della ferrovia metropolitana alla rete della ditta fornitrice dell'energia elettrica per il primo esercizio della ferrovia, non rientrando tali opere tra quelle che la Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo è tenuta ad eseguire in base all'atto di concessione e dovendo le opere medesime essere eseguite necessariamente dalla stessa ditta fornitrice della energia elettrica. Alla spesa necessaria si provvederà con i fondi di cui alla legge 30 novembre 1950, n. 1031;

all'articolo 6, infine, si stabilisce che, in analogia a quanto previsto con l'articolo 156 del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, per le concessioni piene, è consentita la registrazione col pagamento dell'imposta fissa di registro dell'atto di concessione sia dell'esercizio provvisorio sia di quello definitivo, degli atti addizionali che possano risultare necessari nel corso della concessione, nonché degli atti da stipulare con la ditta fornitrice dell'energia elettrica per l'impianto della linea di allacciamento di cui all'articolo 5.

## DISEGNO DI LEGGE

### ART. 1.

È autorizzata la concessione per l'esercizio della ferrovia metropolitana di Roma alla Società tramvie e ferrovie elettriche di Roma (S. T. E. F. E. R.).

Per un periodo non superiore a tre anni dalla data di attivazione della ferrovia l'esercizio sarà provvisoriamente eseguito per conto dello Stato dalla Società anzidetta.

### ART. 2.

L'atto di concessione per l'esercizio provvisorio per conto dello Stato sarà approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il parere del Consiglio di Stato.

Nelle stesse forme sarà approvato l'atto di concessione dell'esercizio; ove comporti la concessione di una sovvenzione governativa, esso, invece, sarà approvato con legge.

Negli atti di concessione saranno stabilite tutte le modalità e condizioni nonché gli obblighi del concessionario e le cause di de-

cadenza da pronunciarsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per il Tesoro, sentito il parere del Consiglio di Stato.

**ART. 3.**

Gli utili dell'esercizio provvisorio per conto dello Stato saranno versati al Tesoro. Nel bilancio dell'entrata verrà istituito un apposito capitolo al quale saranno imputati i versamenti.

La spesa per eventuali disavanzi, da rimborsarsi alla Società concessionaria, dell'esercizio provvisorio per conto dello Stato sarà a carico del Ministero dei trasporti, che vi farà fronte con gli stanziamenti di cui ai capitoli corrispondenti al capitolo 47 dello stato di previsione della spesa del Ministero medesimo per l'esercizio finanziario 1951-52.

**ART. 4.**

Le modalità e le condizioni per la cessione in uso al concessionario del materiale rotabile approvvigionato dallo Stato a mente dell'articolo 4 del regio decreto-legge 3 giugno 1938, n. 828, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 24, saranno regolate con gli atti di concessione di cui al precedente articolo 2.

**ART. 5.**

Il Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - è autorizzato a provvedere mediante trattativa privata a quanto necessario per l'impianto della linea elettrica primaria di allacciamento della ferrovia metropolitana alla rete della ditta fornitrice dell'energia elettrica, occorrente per il primo esercizio della ferrovia medesima.

Alla spesa necessaria ed ai relativi contributi il Ministero predetto provvederà con i fondi di cui alla legge 30 novembre 1950, n. 1031.

**ART. 6.**

Saranno registrati col pagamento della imposta fissa di registro l'atto di concessione, quello per l'esercizio provvisorio per conto dello Stato, gli atti addizionali che si rendessero necessari nel corso della concessione, nonché gli atti da stipulare con la ditta fornitrice dell'energia elettrica per l'impianto della linea di allacciamento di cui al precedente articolo 5.